INTERPELLANZA SULLE RISAIE E RELATIVA DISCUSSIONE AVVENUTA...

Interpellanza sulle risaie e relativa discussione avvenuta nella Camera dei Deputati, desunta testualmente dal rendiconto ufficiale.

AVVERTIMENTI PRELIMINARI

Il regolamento interno della Camera dei deputati all'articolo 68, dispone così:

« Accettata dal ministro l'interpellanza, essa è svolta « dal suo autore nel giorno fissato dalla Camera Il « ministro risponde Se l'interpellante si dichiara sod- « disfatto, la discussione ha fine. In caso contrario egli « ha diritto di annunciare alla Camera la risoluzione « che intende sottoporre alle sue deliberazioni, e la « Camera fissa il giorno, nel quale essa sarà discussa. »

Gl'interpellanti erano due. Il risultato finale della discussione, delle dichiarazioni fatte dal ministro e degl'impegni formali da lui presi davanti alla Camera ed al paese si compendia nei quattro punti seguenti:

1° Il nuovo regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Torino, in quanto riguarda le regioni comprese fra le Alpi, le due Dora, ed il confine della provincia di Novara, è incensurabile: il ministro non si crederebbe nemmeno in diritto di ordinare un'inchiesta amministrativa, nè di sottoporre il giudizio del Consiglio provinciale ad un altro giudizio;

2° Lo stesso regolamento in quanto dispone delle altre parti della provincia è censurabile;

3° Il regolamento si rinvia al Consiglio provinciale perchè lo corregga nella parte dichiarata censurabile;

4° In pendenza della pratica e sino alla sua definitiva risoluzione si sospendono immediatamente tutte le concessioni di coltivazione a risaie nelle regioni suddette situate fra le due Dore, le Alpi a il confine Novarese: val quanto dire che il nuovo regolamento in riguardo alle dette regioni, già sin d'ora dichiarato incensurabile, riceve intanto esecuzione provvisoria in attesa della sua sanzione definitiva.

Nella prima giornata (15 gennaio) primo a parlare fu l'onorevole Corte. Egli narrò le disposizioni della legge sulle risaie del 12 giugno 1866, le disposizioni del primo regolamento fatto dal Consiglio provinciale di Torino in esecuzione di detta legge, e finalmente le disposizioni del nuovo. Di poi disse: 1° che realmente avvennero nel Canavese gravi danni alla salute pubblica; 2° che nessun danno avvenne, nessun lamento sorse nelle altre parti della provincia; 3° che nello stesso Canavese i danni verificatisi debbono attribuirsi non già alla risicoltura in se stessa, ma all'inosservanza delle prescritte cautele. Concludeva invitando il ministro a nominare egli stesso una Commissione d'inchiesta amministrativa.

Dopo l'onorevole Corte sorse il deputato Pescatore, quale difensore del regolamento in quanto riguarda il Canavese, e svolse la sua interpellanza col seguente discorso (1).

(1) Da questo punto i discorsi si riportano testualmente quali furono raccolti dalla stenografia e consegnati negli atti del Parlamento.

Tornata del 15 gennaio, 1869

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE Nella seduta del 22 settembre 1868, il Consiglio provinciale di Torino ha creduto di dover riformare il regolamento sulla coltivazione delle risaie. Il nuovo regolamento deliberato dal Consiglio distingue due regioni. Per la regione che noi chiamiamo il Canavese e che è compresa, tra le Alpi e la due Dore, la Baltea e la Riparia, ed il confine della provincia novarese, il Consiglio prescrisse la distanza assoluta di cinque chilometri; per le altre parti della provincia il Consiglio ha stabilito un *minimum* di distanza, cioè due chilometri e mezzo.

Se il Consiglio si fosse fermato a questo punto, io credo che, in quanto a legalità, non ci sarebbe nulla a ridire; ma in quell'occasione il Consiglio si lasciò dominare da un'idea, che io non saprei approvare, cioè dall'idea che la distanza dovesse stabilirsi uniforme per tutte le parti, per tutte le regioni della provincia.

Che fece adunque il Consiglio?

Esso stabilì che la distanza di cinque chilometri, che egli riputava strettamente necessaria per la sola regione canavesana, fosse estesa in via di regola generale a tutta la provincia; ma poi, perchè mancava in lui la convinzione che la distanza di cinque chilometri fosse veramente richiesta, nell'interesse della igiene pubblica, per tutto il territorio della provincia, soggiunse un'altra disposizione, vale a dire, che sulla domanda degli inte-

ressati il prefetto fosse autorizzato a concedere la coltivazione a risaia sino al minimo della distanza di soli due chilometri e mezzo.

Ebbene, o signori, io francamente dichiaro che in questa seconda parte il regolamento per mio avviso ha violata la legge. Innanzi tutto non è nella lettera nè nello spirito della legge che il Consiglio provinciale debba stabilire una distanza uniforme per tutte le regioni comprese nella sua provincia; nè credo per altra parte che il Consiglio provinciale abbia facoltà di svestire la propria giurisdizione e di deferirla all'Autorità governativa; questo sovverte il sistema della legge come potrei all'uopo dimostrare.

Adunque in questa parte io penso che il potere centrale custode della legge abbia diritto di non approvare tal quale il regolamento, soltanto bisogna esaminare quale dei due partiti che si presentano sia da adottarsi: il primo è negare puramente e semplicemente l'approvazione alle speciali disposizioni che ho detto, il secondo, che io crederei più giusto, più conveniente, ed anche più conforme alla legge, sarebbe questo, di rinviare le disposizioni del regolamento, di cui ho tenuto discorso, allo stesso Consiglio provinciale perchè nei limiti della legge emetta quelle nuove deliberazioni che crederà convenienti alle bene accertate condizioni dei fatti e dei luoghi. Sulla scelta dell'uno o dell'altro di questi due partiti, io dichiaro che non intendo ingerirmi e mi rimetto in questo alla saviezza della Camera.

Ma, o signori, come ho detto, il nuovo regolamento del 22 settembre 1868 contiene un'altra e ben distinta disposizione concernente una distinta e speciale regione, voglio dire la regione canavesana.

Or bene, in ordine a questa disposizione io sono in-

timamente convinto che non esiste veruna causa giusta e legale che possa opporsi alla sanzione del regolamento medesimo. La regione canavesana è chiusa da tre parti. Essa si suddivide in altre regioni parimente cinte da più parti dai colli che frastagliano tutta quella regione in vario senso. L'esperienza dei secoli ha dimostrato che in quella regione la risicoltura non può sussistere senza grave nocumento alla salute pubblica. La risicoltura tentò più volte nel corso di secoli di introdursi anche nel Canavese, anzi vi penetrò due volte, ma non potè rimanervi.

Tuttavia, al sopraggiungere della legge del 12 giugno 1866, il Consiglio provinciale fece un ardito esperimento: stabilì per l'intera provincia la distanza minima di 500 metri, e non fissò una distanza eccezionale pel Canavese. Ne risultarono tristissimi effetti. Non occorre per ora che io mi dilunghi nell'esame dei documenti che dimostrano quanto funeste siano state le conseguenze dell'improvvida deliberazione del Consiglio provinciale, questi documenti sono in mano del Ministero, e confido che esso in questa parte divida pienamente le mie convinzioni: vi pregherò soltanto, signori, di gettare uno sguardo sul quadro statistico che oggi stesso vi fu distribuito, e dal quale si rileva che, sopra una popolazione di 109,000 anime, 36,000 anime, cioè il terzo, furono colpite da febbri nel solo giro di nove mesi, cioè dal 1° gennaio fino al 15 ottobre 1868. Rileverete inoltre da questo quadro, che in tutti i cinquanta comuni in esso designati, il numero delle morti superò il numero delle nascite, dove di un quarto, dove della metà, ed in non pochi comuni anche del doppio.

L'onorevole Corte accennava ad una ipotesi; egli

diceva che forse questi disastri sono dovuti al non essersi eseguite le cautela prescritte dal regolamento.

Dichiaro di non voler per ora entrare in questione.

Su questo punto debbo prima sentire il ministro, che confido non sarà del medesimo avviso; ma, quando ne occorra il bisogno, prometto all'onorevole Corte che, entrando nei più minuti particolari, dissiperò completamente queste vane sue supposizioni. Intanto io affermo colla più intima convinzione che la deliberazione del Consiglio provinciale, il quale, dopo avere lungamente resistito, pure finalmente si vide costretto dalla forza irresistibile degli uomini e delle cose a riformare il regolamento, prescrivendo per la regione canavesana la distanza assoluta di cinque chilometri, è pienamente giustificata dalle condizioni topografiche della regione, dalla storia, dalla esperienza anteriore e dai funesti effetti del rinnovato sperimento; e sic come al Consiglio provinciale in questa parte non si può opporre alcuna violazione di legge, io propongo al signor ministro questa prima domanda: intende egli approvare senza modificazioni il regolamento di cui si tratta per quanto riflette il territorio della regione canavesana? Ecco la mia prima domanda.

E per evitare ogni equivoco, mi permetta che io dica due parole sui limiti di questa regione che chiamiamo il Canavese.

Veramente, se si trattasse di fare della storia, il Canavese forse dovrebbesi dire limitato dalla Stura, riviera che corre alla distanza di due miglia dalla città di Torino, ma poichè noi qui trattiamo di legislazione e di legislazione sulle risaie, e delle condizioni topografiche da considerarsi perchè la risicoltura non noccia all'igiene pubblica, credo che il Con-

siglio provinciale saviamente deliberò estendendo la regione canavesana fino alla Dora Riparia.

Se non che, osserverei ancora che l'estensione della distanza di cinque chilometri sino alla Dora Riparia, che lambe la città di Torino, non è tutta propriamente nell'interesse del Canavese, ma si è principalmente, credo io, nell'interesse della stessa città di Torino, città di 200 mila abitanti, non parendomi che nei riguardi di tanta popolazione sia da permettersi la coltivazione a risaie ad una distanza minore di quattro chilometri.

Dunque, ripeto nuovamente la mia questione, crede il signor ministro che, per quanto riguarda il territorio che ho detto, il regolamento del Consiglio provinciale possa essere approvato senza modificazioni?

Se egli risponde affermativamente, ogni discussione è finita; ma se mi risponderà che egli non può dare la sua approvazione assoluta, che egli intende di abbreviare la distanza (giacchè non può trattarsi che di questo), allora, signori, sorgerà una ben grave controversia, e la controversia acquisterà allora una grande importanza, una importanza generale, si tratterà d'interpretare le leggi nostre sulla coltivazione delle risaie, e questa interpretazione si svolgerà in un triplice rapporto, colla libertà provinciale, cogli interessi economici, colla tutela che sia dovuta ai diritti della proprietà. Io crederei di mancare persino allo spirito del nostro regolamento se entrassi ora a discutere siffatti argomenti; sarebbe convertire il Parlamento in un'accademia; e non sarà che la necessità che mi possa indurre ad entrare in questi discorsi. Perocchè mi lusingo che il Ministero abbia egli dal suo canto meditato profondamente sulle accennate materie, che conosca quali sono le prerogative dei Consigli provin-

ciali nella materia di cui si tratta, e quali sono i suoi poteri; e che quindi egli pure creda, come io credo, che in massima generale, anzi in massima generalissima, il potere centrale non ha diritto d'abbreviare la distanza nell'interesse puramente economico.

Quindi io propongo al ministro questa seconda domanda: ove non creda di dare l'approvazione assoluta al regolamento di cui si tratta, quale sia la modificazione che intende introdurvi?

Acciocchè almeno, nel proporre le questioni che si avessero ad agitare fra noi, si proceda con tutta chiarezza, mi giova sin d'ora di prevenire un equivoco che per avventura potrebbe nascere.

Volendo abbreviare le distanze, il ministro ha due mezzi: l'uno diretto, esplicito, un'aggiunta nel decreto reale di sanzione, nel quale fosse detto apertamente, crudamente che la distanza prescritta dal Consiglio provinciale è abbreviata.

L'altro mezzo sarebbe indiretto, più coperto, e potrebbe per avventura parer meno ripugnante, e mi spiego. Il determinare la distanza da osservarsi nella coltivazione delle risaie è un atto di legislazione locale. Il Consiglio provinciale è il legislatore, ed esso, come legislatore, riforma quando crede i proprii regolamenti. Ma se una questione legislativa si viene a trasformare in una questione giuridica, se un'aggiunta, una clausola del decreto reale di approvazione venisse ad attribuire ai proprietari interessati il diritto di promuovere una domanda per l'abbreviazione delle distanze, sulla quale domanda il Consiglio provinciale fosse tenuto a deliberare come semplice autorità esecutiva, oh! allora io stesso non negherei (supposto questo decreto, supposta quest'aggiunta o questa clausola) che le deliberazioni del Consiglio provinciale,

come semplice autorità esecutiva, che statuirebbe sopra domanda legalmente proposta d'interessati, sarebbero soggette a ricorso in revisione, soggette ad appello presso il potere centrale

Ed ecco come, con un mezzo indiretto, potrebbe il Governo ritrarre a sè una giurisdizione, una facoltà che io credo in massima generale non gli possa spettare.

Dichiaro sin d'ora che, se il Ministero, promettendo di approvare il regolamento, soggiungesse però che intende introdurvi un'aggiunta, una clausola avente il carattere da me accennato, che indirettamente attribuirebbe a lui la facoltà di disporre nella materia di cui si tratta, io non la potrei accettare.

Con questa breve esposizione io spero di avere poste in modo chiaro e netto le questioni che si tratterà di risolvere: non dubito che il Ministero non sia per rispondere con eguale precisione, con eguale chiarezza. E per ora dirò soltanto, che l'intera popolazione del Canavese attende con molta ansietà le risposte del Ministero e la decisione della Camera.

CORRADO Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima spetta al ministro dell'interno. Se vi sarà discussione, darò anche a lei facoltà di parlare al suo turno.

CORRADO. Sono anch'io deputato eletto nel Canavese.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

CANTELLI, *ministro per l'interno.* L'onorevole Pescatore ha chiuso il suo discorso con un appello al Ministero perchè le risposte che esso sarà per dare alle interpellanza sua e a quella dell'onorevole Corte siano esplicite in modo da togliere ogni dubbio, ogni equi-

voce sul modo col quale il Ministero intende che la legge debba essere applicata. Io spero che le mie parole saranno intieramente soddisfacenti per l'onorevole Pescatore e per le deputazioni di quei circondari le quali si lagnano dei cattivi effetti prodotti dalla coltivazione del riso.

Quando l'onorevole Pescatore annunciò alla Camera la sua interpellanza, che egli stesso chiamò controinterpellanza a quella del deputato Corte, io per verità credeva che tra i due onorevoli interpellanti esistesse maggior divergenza di idee relativamente all'applicazione della legge sulle risaie, di quella che ho scorto oggi.

Il deputato Corte infatti riconosce che la legge ha sanzionato la libertà della coltivazione del riso, sottoponendola solo a certi limiti per riguardo ai gravissimi interessi della pubblica saluta. Il deputato Pescatore non è di diverso avviso. Il primo crede che il Consiglio provinciale di Torino abbia ecceduto nelle sue facoltà volendo applicare a tutta la provincia di Torino una prescrizione di distanza, al suo dire, eccessiva, e che corrisponderebbe ad una proibizione; il deputato Pescatore riconosce anch'egli che il Consiglio provinciale di Torino ha ecceduto le sue facoltà nel medesimo senso; soltanto trova necessaria quella proibizione in una parte della provincia di Torino, locchè nega l'onorevole deputato Corte.

La differenza dunque tra i due interpellanti consiste in una questione di fatto, se cioè veramente i pericoli prodotti dalla coltivazione del riso nella provincia di Torino, od almeno in alcune parti della stessa, siano tali da giustificare la misura proposta dal Consiglio di Torino, o se dipendano invece da altre prescrizioni

del regolamento, la quali non sarebbero stata rigorosamente osservate.

Prima di esporre alla Camera gli intendimenti del Ministero circa al regolamento proposto dal Consiglio provinciale di Torino, mi è necessario di risalire brevemente all'origine ed agli scopi della legge sulla coltivazione del riso. La legislazione anteriore, la quale vigeva in tutti gli Stati italiani, era basata sulla proibizione della coltivazione del riso. Per eccezione, si concedeva soltanto a certe determinate condizioni di località e di distanze da fissarsi dal Governo; queste concessioni erano individuali.

Chiunque volesse coltivare il riso, doveva farne domanda; ciascuna domanda doveva essere istruita, e sui risultati della istruzione era accolta o respinta. La massima adunque era la proibizione, l'eccezione era la facoltà.

La legge del 1866 ha proclamato un principio totalmente opposto; secondo questa legge la coltivazione del riso è libera; solamente per un alto interesse di igiene pubblica questa libertà è sottoposta a certi vincoli.

Due sistemi si presentarono per stabilire questi vincoli; sistemi che furono lungamente dibattuti nel seno della Commissione, incaricata di proporre il progetto di legge per la libera coltivazione del riso. Uno di questi era quello di stabilire senz'altro, in un modo uniforme per tutto il regno, le distanze dai luoghi abitati, alle quali potevasi permettere la coltivazione del riso, senza influire dannosamente sulla salute pubblica, sia poi che questa distanza fosse assolutamente uniforme per tutti i luoghi abitati, sia che fosse variabile secondo la quantità della popolazione racchiusa in ciascuna di esse.

Questo sistema il quale aveva i suoi propugnatori nella Commissione, aveva il grave inconveniente di dovere applicare a regioni diverse, sotto un clima diverso, con abitudini e bisogni diversi una medesima distanza, la quale non era nemmeno ben determinata dalla scienza, in modo da essere certi che un limite medio ammesso dalla legge avrebbe soddisfatto agli scopi che essa si proponeva.

L'altro sistema, assai più ragionevole, ed a cui si informò la legge, era quello di commettere ai Consigli provinciali la facoltà di determinare per ciascuna provincia la distanza entro la quale la coltivazione del riso non fosse per riuscire dannosa alla salute pubblica.

Ma con questo mezzo la legge non intese di lasciare facoltà ai Consigli di determinare la distanza entro la quale le risaie dovessero essere collocate per un tempo indeterminato; il legislatore volle che tutti i Consigli provinciali, subito dopo promulgata la legge, avessero a determinare le varie distanze, redigendo appositi regolamenti che dovevano far parte integrante della legge, ed esserne quasi il complemento.

A prova di quanto io dico, addurrò pochi argomenti che mi sembrano convincenti.

L'articolo 6 della legge vuole che i regolamenti dei Consigli provinciali siano compilati entro sei mesi dalla promulgazione della legge, e qualora i Consigli medesimi non vi provveggano nel termine prefisso, il prefetto era incaricato di farlo esso stesso in Consiglio di prefettura.

L'articolo ultimo della legge prescrive che « le antiche legislazioni continuaranno ad essere in vigore, sintantochè non siano approvati i regolamenti provinciali. »

Queste due sole disposizioni provano, a mio avviso, inammissamente come nell'intenzione del legislatore i regolamenti provinciali dovessero fare parte della legge.

Ne viene però di conseguenza che questi regolamenti provinciali non debbano essere mai variati, o che per variarli debba intervenire il potere legislativo? Non lo credo. Evidentemente la legge, avendo tolto a proteggere la pubblica salute (mentre cercava di proclamare la più larga libertà possibile nella coltivazione del riso), non poteva farlo in modo incompleto, nè limitarsi a dare una sola volta ai Consigli provinciali la facoltà di fare un regolamento per determinare le distanze, senza poi provvedere a correggere queste determinazioni dei Consigli provinciali, quando dalla esperienza fossero state giudicate erronee od insufficienti.

Ciò posto, io credo che, non solo quando danni veri e reali si sono manifestati, ma eziandio quando vi sono tutte le ragioni per credere che i pericoli che si temono dalle risaie sieno per rendersi imminenti, si debbano introdurre nei regolamenti le modificazioni reclamate dall'igiene, o suggerite dalla scienza. Le facoltà derivanti ai Consigli provinciali dai principii di rispetto per i diritti della proprietà, dai quali la legge è informata, non possono essere maggiori di quelle che importa la tutela vera o reale della pubblica salute. Se così non fosse, si urterebbe in un grande assurdo, poichè, dopo avere voluto impedire l'arbitrio del potere centrale riguardo alla coltivazione delle risaie, si sottoporrebbero gravi interessi a quello dei Consigli provinciali.

In alcune parti della provincia di Torino, durante il 1867, si manifestarono i sintomi dei danni che si cre-

dono derivare a quelle contrade dalla coltivazione del riso, quantunque contenuta entro i limiti che il Consiglio provinciale aveva determinati col regolamento del maggio dello stesso anno. Furono fatte parecchie ispezioni locali da Commissioni delegate sia dal Consiglio sanitario provinciale, sia dall'Accademia Medica di Torino; da queste ispezioni risultò che realmente la coltura del riso, qual era stabilita, riusciva perniciosa in molti luoghi.

Il Consiglio provinciale, dopo mature riflessioni, e dopo avere in vario modo cercato di riparare a tale stato di cose, venne nella deliberazione del 22 di settembre, con cui, variando la distanza entro la quale dapprima aveva creduto potersi permettere le risaie, la portò da 500 a 5000 metri. Il che vuol dire, come benissimo osservava l'onorevole Corte, che il Consiglio provinciale di Torino proibì la coltivazione del riso in quella parte della provincia dove non esiste una distanza maggiore di 5000 metri tra un luogo abitato e l'altro.

E badate, signori, che la distanza di 5000 metri, in quasi tutti i casi corrisponde a quella di 10,000, imperocchè onde una risaia sia permessa, bisogna che sia stabilita alla distanza voluta da tutti i paesi all'intorno, il che rende necessaria in molti luoghi una distanza di oltre 10,000 metri fra due paesi tra i quali si voglia coltivare il riso. Questa condizione di cose si può dire generale in tutte le provincie dell'Italia settentrionale.

Ma, secondo i principii stabiliti dalla legge, è forse tolta ad un Consiglio provinciale la facoltà di vietare, co' suoi regolamenti, la coltivazione del riso? Certo che no. La legge ha voluto proclamare la libertà della coltivazione del riso, subordinandola soltanto a quei vincoli che sono resi necessari dalla tutela della salute

pubblica, ed ha lasciato perciò ai Consigli provinciali la facoltà di determinare le condizioni di distanza entro cui questo pericolo non si possa verificare. E qualora un Consiglio provinciale abbia creduto necessario fissare il limite di 5000 metri, quand'anche esso corrisponda alla proibizione della coltura, io ritengo che quel Consiglio non ha fatto che esercitare il suo diritto. Ma tale diritto lo aveva quando fu chiamato a fare il primo regolamento, che doveva essere, come dissi, complemento della legge; non lo ha più dopo, salvo il caso in cui si verifichi effettivamente un grave danno per la salute pubblica.

E quando il danno si verifichi solo in una determinata parte della provincia, non vi è ragione perchè il Consiglio adotti misure di proibizione o di restrizione estensibili alla intera provincia. In tal caso la modificazione delle distanze deve, secondo l'opinione del Ministero, limitarsi a quei luoghi entro i quali il pericolo si è manifestato, od i danni si sono verificati.

In conseguenza il Consiglio provinciale di Torino avrebbe realmente esorbitato ne' suoi poteri, non perchè abbia stabilita una distanza tale che corrisponde ad una proibizione, ma per averla applicata a tutta la provincia, mentre doveva restringerla a quella parte le cui popolazioni hanno ricevuto nocumento dalle risaie.

Il deputato Corte, il quale pure riconosce la necessità di evitare per l'avvenire simile danno, quantunque da lui attribuito a cause diverse, vorrebbe che il Ministero facesse una inchiesta per esaminare il vero stato delle cose e prendere in seguito una decisione. Mi permetta l'onorevole Corte di osservargli che questo procedere non sarebbe punto conforme alla legge. Realmente la legge lascia la facoltà ai Consigli provinciali di stabilire le distanze per le risaie nel primo regola-

mento; e solo nel caso in cui queste prime distanze fossero variate senza gravi e fondate ragioni, il Governo potrebbe opporsi alla modificazione.

Ma nella presente circostanza il potere esecutivo non ha questa facoltà, nè tampoco quella di sottoporre ad una Commissione l'operato del Consiglio provinciale, che colla sua autorità, colla cooperazione del Consiglio sanitario, coi mezzi di istruzione di cui dispone ha ben maggiore autorità in una questione d'interesse locale, di quanto potrebbe averne una Commissione speciale nominata dal Governo.

Opporsi alla sanzione di questa deliberazione sarebbe una violazione dei principii cui si informa la legge.

Dunque, lasciando interamente al Consiglio provinciale la responsabilità di tali deliberazioni, le quali certamente vincolano il diritto di proprietà a vantaggio della salute pubblica, il Governo si astiene, come deve, da qualunque ingerenza negli interessi locali, in omaggio dei principii che informano le nostre leggi.

E se il Ministero non approva la risoluzione del Consiglio provinciale di Torino, ciò si è perchè quel consesso ha estesa la misura restrittiva anche a quella parte della provincia, in cui non è stata compromessa la salute delle popolazioni.

Il deputato Pescatore alla sua volta ha domandato se il Ministero intende di approvare quella parte di risoluzione del Consiglio provinciale che si riferisce al Canavese; e qui mi permetta l'onorevole Pescatore di osservargli che il Consiglio provinciale di Torino nella sua deliberazione non fa nessuna distinzione fra una parte e l'altra della provincia, non indica nè discute se piuttosto nel Canavese o negli altri circondari debba essere variata la distanza.

Il Consiglio provinciale col suo regolamento dice semplicemente: « sarà proibita la coltivazione del riso nei luoghi che non siano a distanza di 5000 metri da qualunque abitato. » Ora, come vuole l'onorevole Pescatore che il Ministero si assuma la responsabilità di decidere quali siano le località in cui si sono manifestati dei danni, per applicare ad essi soli la prescrizione?

La deliberazione del Consiglio provinciale di Torino dimostra che, nell'interesse della pubblica salute seriamente compromessa, il Consiglio stesso ha creduto di variare dai 500 ai 5000 metri la distanza tra la risaie ed i luoghi abitati; ma dimostra al medesimo tempo come, volendo riparare a questo grave inconveniente, abbia creduto di poter applicare a tutta la provincia quelle disposizioni che erano necessarie soltanto ad una parte di essa.

Si è dunque col richiamare il Consiglio provinciale alla severa osservanza della legge, ed a limitare le proposte modificazioni a quella parte della provincia che le richieda, che il Governo manterrà il Consiglio provinciale di Torino nella giusta via dalla quale era uscito: in questo solo modo eviterà di prendere una risoluzione la quale, non fondata sopra precise cognizioni dei luoghi, potrebbe per avventura riuscire erronea e dannosa.

Il Ministero non dubita che il Consiglio provinciale di Torino, facendo tesoro e della discussione che ha avuto luogo oggi nel Parlamento e dei moltiplici ricorsi che sono stati presentati e in un senso e nell'altro, restringerà le modificazioni portate al primitivo regolamento in quei limiti che sono strettamente necessari a tutelare la pubblica salute, pur considerando che la legge ha dato ampie facoltà al potere esecutivo

per ciò che ha riguardo alla tutela della pubblica salute con un altro articolo, il quale prescrive che ogni concessione di risaie, quantunque fatta e mantenuta entro i limiti prescritti, quando si manifestasse perniciosa, potrà senz'altro essere ritirata in qualunque epoca dell'anno ed a qualunque grado si trovi la coltivazione.

Ora, con questa larga facoltà che da un giorno all'altro può far distruggere quelle risaie, le quali potessero esser riconosciute dannose, mi pare non vi sia luogo a temere che al Governo possa mancare il mezzo di impedire dei danni anche non preveduti. Sono convinto, ripeto, che, qualora il Consiglio provinciale di Torino consideri queste cose, vorrà ridurre alla stretta necessità una limitazione la quale evidentemente, come ben diceva l'onorevole Corte, viene a costituire una vera e propria proibizione della coltivazione del riso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Corte a dire se si dichiara soddisfatto.

CORTE. Lo scopo che mi aveva mosso a fare questa interpellanza non essendo quello di volere che si coltivasse il riso laddove era dannoso alla salute pubblica, ma semplicemente che non si mettessero vincoli alla proprietà laddove la salute pubblica non lo richiedesse, io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. E l'onorevole Pescatore?

PESCATORE. Siccome il ministro, dopo una bella esposizione di principii, avrebbe conchiuso che esso respinge il regolamento, e così rinnova ancora per un anno l'esperimento che già ebbe funestissime conseguenze, io con grande mio rincrescimento, dichiaro che non rimango soddisfatto, e propongo la conclusione seguente:

« La Camera, ritenendo che non esista veruna causa giusta e legale che possa invalidare le disposizioni del regolamento di cui si tratta, in quanto riguarda la regione compresa tra le Alpi, la Dora Baltea, la Dora Riparia ed il confine della provincia di Novara, ne raccomanda la pronta approvazione per quanto riflette il territorio suddetto, e passa all'ordine del giorno. »

Faccio istanza che sia stabilito il giorno della discussione.

PRESIDENTE. Il regolamento vuole che la Camera fissi quando debba discutersi la proposta testè fatta dall'onorevole Pescatore.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io veramente dubito di non aver sufficientemente spiegato il mio concetto, per cui l'onorevole Pescatore ha potuto manifestare dei timori che le mie parole non avrebbero dovuto suscitare.

Quando ho detto che io sono costretto a respingere il regolamento del Consiglio provinciale di Torino, ho inteso di farlo perchè sia dal medesimo determinato in qual parte della provincia sarà necessario applicare la nuova distanza che esso ha stabilita; ed il Ministero è venuto in questa determinazione, perchè non crede di dovere assumersi esso la responsabilità di applicare questa distanza senza cognizioni precise di fatto. Ma io non credo che da ciò nasca la conseguenza che, per un anno, si debba rinnovare l'esperienza della coltivazione delle risaie sulla base del precedente regolamento. Il Consiglio provinciale di Torino non avrà che a modificare subito il proposto regolamento nel senso che ho esposto, ed il Ministero lo sottoporrà immediatamente alla sanzione sovrana.

Io spero che il Consiglio provinciale di Torino, animato da quel sentimento di conciliazione che ha di-

mostrato in molte circostanze, rimandando presto li suo regolamento riformato, farà sì che anche prima della stagione della risicoltura si possa averlo approvato.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Pescatore?

PESCATORE. Mi dispiace dover dire che, per quanto mi pare, il Ministero non è esattamente informato dei provvedimenti dati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale di Torino nel suo nuovo regolamento ha designato nettamente i confini di quella regione, per la quale stabilì la distanza assoluta di cinque chilometri; ha designato i confini che io ripeto nel mio ordine del giorno; ha detto che per la regione compresa fra le Alpi, il confine della provincia di Novara, la Dora Baltea e la Dora Riparia, egli stabilisce la distanza assoluta di cinque chilometri; poi diede una disposizione diversa per tutte le altre parti della provincia, per le quali fissò una distanza assoluta di due chilometri e mezzo, con quelle aggiunte di cui ho parlato più volte.

Per ora non mi è certamente permesso, nè vorrei entrare più addentro nella questione; ma io sono convinto per molte ragioni legali ed anche di ordine pubblico, che il Ministero non solamente possa, ma debba fin d'ora provvedere distintamente, come distintamente dispose il regolamento di cui si tratta, e che invece assuma una gravissima responsabilità ritardando la invocata sanzione.

Quindi, sperando che nella futura prossima discussione potremo col signor ministro facilmente accordarci, perchè i principii che egli espose sono in gran parte anche i miei, io insisto vivamente perchè sia dalla Camera stabilito un giorno alla discussione, avvertendo che la cosa è di massima urgenza sotto molti rispetti

ed anche sotto quello dell'ordine pubblico, tanto più che, sopravvenendo un'altra interpellanza, quella che riguarda il macinato, potrebbero essere le nostre discussioni interrotte; quindi io mi permetto sin d'ora di proporre che sia stabilito lunedì prossimo per questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare, ma lo prego di osservare che ora trattasi solo di fissare il giorno in cui debba aver luogo la discussione sulla risoluzione proposta dal deputato Pescatore.

MINISTRO PER L'INTERNO. Siccome l'onorevole Pescatore ha asserito che il Ministero non è bene informato, io debbo dimostrargli che la cosa non è precisamente così.

È con dispiacere che prendo la parola per la seconda volta, ma la Camera comprenderà che io non posso non dare una risposta all'onorevole Pescatore su questo proposito.

Mi permetta l'onorevole Pescatore che alla mia volta io dica che egli non è bene informato sul regolamento in questione.

Il Consiglio provinciale di Torino ha stabilito in massima che la distanza per le coltivazione del riso in quella provincia debbe essere indistintamente di 5000 metri da ogni luogo abitato, ed in via di eccezione, che, dietro domanda degl'interessati o dei corpi morali, possa il prefetto, sentita la deputazione provinciale, ridurre codesta distanza a 2500 metri.

Ora il Consiglio provinciale ha appunto in ciò superato le sue facoltà, giacchè non poteva recare nessuna variazione alle distanze stabilite dal regolamento del 1867, per quelle parti della provincia nella quali non si è verificato alcun danno, nè sollevato alcun reclamo.

PRESIDENTE. Ho sentito che alcuni proponevano d'aprire immediatamente la discussione.

Voci. Subito! subito!

PRESIDENTE. In tal caso, se non v'è opposizione, io do facoltà di parlare all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Scusi, io credo che il regolamento stabilisca che si debba fissare il giorno.

Io prego la Camera a volere acconsentire di rimandare questa discussione a domani, perchè non è giusto che in una quistione così complicata, di fatto e di diritto, in una quistione in cui allo stesso Consiglio provinciale furono mosse gravissime accuse, il discorso dell'interpellante sia ristretto in troppo angusti limiti di tempo.

PRESIDENTE. Il desiderio dell'onorevole Pescatore è più che giusto; quindi ritengo che la Camera non vi si opporrà.

MASSARI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI G. Mi rincresce dover fare opposizione al desiderio manifestato dall'onorevole Pescatore. A me pare che il motivo che egli allegava, di non poter improvvisare una discussione sopra un argomento così grave, non sussista, perocchè, evidentemente, quando egli si è accinto a fare la sua interpellanza, sapeva benissimo, maestro com'è in tante cose, qual era l'importanza dell'argomento che egli doveva trattare.

Per conseguenza mi pare che il venir ora a dire, perchè la risposta del ministro non mi ha soddisfatto, io non sono in grado di continuare questa discussione, questo sia un motivo che non abbia moltissimo valore.

Farò poi osservare alla Camera, ed anche all'onorevole Pescatore, che se il suo desiderio venisse accolto,

ne risulterebbe un gravissimo inconveniente per tutti i nostri lavori, vale a dire che la discussione della legge sull'amministrazione centrale, per la quale noi non ci siamo ancora pronunciati neppure sul primo articolo, sarebbe proprio rimandata alle calende greche, perchè è da supporre che, se l'interpellanza dell'onorevole Pescatore non comincia oggi, occuperà per lo meno tutta la tornata di domani.

Quindi, ripeto che lo faccio con rincrescimento, ma credo che la Camera debba decidere che la risoluzione sulla proposizione dell'onorevole Pescatore, che egli ha certo ben meditata e ponderata, debba avere luogo immediatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per un fatto personale.

PESCATORE. L'onorevole deputato Massari ha mostrato di credere che io abbia dichiarato di non potar improvvisare un discorso. Questo certamente io non abbia la sua abilità oratoria, lo prego di essere persuaso che, quando ci rimanesse un tempo sufficiente, io farei il voluto discorso, e non sarebbe nemmeno improvvisato, perchè è ben naturale che l'interpellante, prima di chiedere una discussione, abbia profondamente, con tutta la diligenza, studiata la materia su cui deve discutere.

Io invece ho rappresentato alla Camera che il tempo che ci rimane non basta allo svolgimento della intera questione, perchè, quantunque il Ministero abbia accennato di essere disposto ad approvare il regolamento di cui si tratta per quanto riguarda il Canavese, tuttavia non ha dissimulato che, rimandando il regolamento, la deliberazione già presa sarebbe rimessa in questione, e che il Consiglio provinciale sarebbe invitato a nuovamente discutere se, per avventura, la di-

stanza di cinque chilometri non debba essere limitata ad un territorio meno esteso.

Quindi nasce la necessità di sviluppare completamente la questione di cui si tratta, e dal punto di vista del fatto e dal punto di vista del diritto, intorno al quale dichiaro sin d'ora che non sono nemmeno di accordo con tutte le dottrine del Ministero. E per conseguenza, se io avessi da fare il discorso che si pretende da me in sul momento, veda l'onorevole Massari la materia che dovrei trattare, e come e quanto si svolgerebbe questo mio discorso medesimo. Io dovrei innanzi tutto far conoscere meglio le condizioni topografiche e geologiche del Canavese. Io dovrei far conoscere in particolare ciò che ha già dimostrato la storia e l'esperienza dei secoli. Dovrei narrare i tentativi che si sono fatti per introdurre nel Canavese la risicoltura, e come la medesima, due volte entrata, due volte ne sia stata bandita.

Venendo quindi al tempo nostro dovrei intraprendere l'esame dei numerosi documenti che stanno in mano del Ministero, i quali dimostrano che oramai è cosa accertata che la risico tura nel Canavese reca funestissime conseguenze, e che è una vana illusione, un pretesto, un mero sofisma quello di voler attribuire a certe inosservanze, affatto prive di valore igienico, a voler, dico, attribuire all'inosservanza di minute insignificanti cautele o formalità i disastri che il Canavese lamenta. E pur sarebbe mio debito entrare più profondamente nella questione di diritto esaminando, sotto il triplice rapporto dell'interesse economico, delle libertà provinciali, e dei diritti della proprietà, quali veramente siano le prerogative dei Consigli provinciali e quali le facoltà del potere centrale, nell'argomento di cui si tratta. E si persuada il deputato

Massari che, per quanto mi studiassi di restringere in brevi parole le mie considerazioni, io dovrei parlare sino ad ora troppo tarda: i deputati se ne andrebbero, e forse, mi duole il dirlo, il deputato Massari per il primo.

Laonde io prego nuovamente la Camera, la cui indulgenza già era stata così ben interpretata dall'onorevole nostro presidente, a volere rinviare la presente discussione a domani, acciocchè le popolazioni del Canavese, le quali stanno con grande ansietà aspettando la decisione della Camera, non vedano in quest'atto d'impazienze del Parlamento una disposizione ostile ai loro interessi; e spero, se non altro, che questa considerazione verrà presso i miei colleghi ad impetrarmi la domanda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mozione fatta dall'onorevole Pescatore.

CHIAVES Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Per quest'oggetto parmi l'abbia già chiesta l'onorevole Alfieri.

ALFIERI. Per fare una mozione...

PRESIDENTE. Bene, si accomodino tra loro. (*Si ride*)

PESCATORE. Domando la parola per riparare ad una omissione. La proposta che io feci e che si vorrebbe discutere è all'ordine del giorno? No. Dunque non si può discutere. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves per un appello al regolamento.

CHIAVES. Queste ultime parole dell'onorevole Pescatore, a dire il vero, renderebbero inutile che io parlassi; ma siccome mi parve udire alcuno disapprovare la proposta ultima da esso fatta, mi permetto di aggiunge e due parole. Mi pare che quando l'onorevole Pescatore dice: la mia proposta non è all'ordine del

giorno, chiedo che si discuta, sia nel suo diritto. L'articolo 68 del regolamento ha diviso la procedura delle interpellanze in due parti. Le prime si chiude quando il deputato interpellante si dichiara soddisfatto, oppure legge quella risoluzione le quale poi deve formare oggetto della discussione nel giorno in cui la Camera vorrà fissarlo. Allo stesso modo che vuol essere posta all'ordine del giorno l'interpellanza, vuol esservi posta eziandio la risoluzione la quale chiude il primo periodo della discussione; perchè se i colleghi possono essere edotti della interpellanza, non tutti possono sapere poi quale sia la risoluzione su cui deve aver luogo la discussione.

Per conseguenza io credo che la Camera, lasciando a parte quelle altre considerazioni, che certamente non sono di lieve momento, che ho esposte l'onorevole Pescatore, vorrà accogliere la sua domanda e rimandare a domani la discussione di queste interpellanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri aveva domandata la parola sul merito?

ALFIERI. Io aveva domandato di parlare sulla proposta di mettere all'ordine del giorno di domani, o di continuare oggi, come diceva l'onorevole Massari, la discussione che ha avuto luogo fin qui nella Camera, ma dopo le osservazioni dell'onorevole Chiaves, che se ne appellò al regolamento per mostrare l'impossibilità di continuare questa discussione oggi, io non ho più ragione di parlare in proposito.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole Pescatore di mettere all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione sulla sua proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 5.

Tornata del 16 gennaio 1869.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLE INTERPELLANZE DEI DEPUTATI CORTE E PESCATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla risoluzione proposta dal deputato Pescatore intorno all'interpretazione data da alcuni Consigli provinciali alla legge sulla coltivazione delle risaie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Signori, io chiesi al signor ministro una conferenza, ed egli gentilmente me la concesse In questo colloquio egli chiarì i dubbi che mi restavano, cioè ha dichiarato che, rinviando, a senso delle dichiarazioni sue, al Consiglio provinciale di Torino il regolamento di cui si tratta, è sua intenzione di dare prontamente le disposizioni occorrenti perchè, in pendenza della pratica e fino alla sua definitiva risoluzione, sieno sospese, anche a' termini dell'articolo 7 del vecchio regolamento per la provincia di Torino, tutte le concessioni di coltivazioni a risaie in quella zona del territorio della provincia, che è designata nella seconda parte dell'articolo secondo del nuovo regolamento, della cui approvazione si tratta. La designazione espressa in detto articolo è del tenore seguente.

« La zona del territorio della provincia di Torino che è situata tra la Dora Baltea, il confine della provincia di Novara, la Dora Riparia e le falde delle Alpi..»

Se il signor ministro dell'interno vorrà confermare,

come spero, le stesse dichiarazioni e prendarne impegno davanti alla Camera, io non avrò difficoltà di dichiararmi soddisfatto e di ritirare il mio ordine del giorno.

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Nel respingere al Consiglio provinciale di Torino il progetto di regolamento sulla coltivazione del riso, che egli aveva presentato in modificazione di quello sanzionato con reale decreto nel 1867, lo scopo del Ministero era di contenere il Consiglio provinciale di Torino entro quei limiti che gli sono dalla legge assegnati. Pure, riconoscendo che una parte delle modificazioni proposte era fondatissima in quanto che riguardava una zona di territorio della provincia di Torino, in cui si sono verificati gravi danni alla pubblica salute, ai quali era mestieri di rimediare; così, anche valendomi delle facoltà che mi accorda l'articolo 7 del regolamento, il quale prescrive che le licenze potranno sempre essere ritirate ogniqualvolta si verifichino dei danni alla salute, è mia intenzione che nel frattempo delle pratiche necessarie perchè il progetto di regolamento venga modificato dal Consiglio provinciale di Torino e sanzionato per decreto reale, vengano sospesi i permessi di coltivare il riso in quelle località designate dall'onorevole Pescatore, dove si manifestarono gli accennati danni, che si credono prodotti da quella coltivazione.

PESCATORE. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Io mi dichiaro soddisfatto e ritiro il mio ordine del giorno, facendo considerare alla Camera che le dichiarazioni attualmente fatte dal signor ministro dell'interno non sono che la spiegazione delle dichiarazioni fatte ieri dallo stesso signor ministro

sulla mia interpellanza; quindi io richiamo il disposto dal nostro regolamento interno, a termini del quale spetta al deputato interpellante, sentite le dichiarazioni del ministro, il diritto di dichiararsi soddisfatto, e porre così termine alla discussione.

CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CORTE. Io appunto, in base alle osservazioni testè esposte dall'onorevole Pescatore, credo che sono pienamente nel diritto di soggiungere alcune parole.

Io ho già detto ieri che accettava le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dell'interno, in quanto che mi sembrava che con quelle rimanessero salvi i diritti riconosciuti dalla legge. Ma siccome io so che questa è una questione gravissima, mentre io sono persuaso che l'onorevole conte Cantelli si atterrà strettamente alle affermazioni da lui fatte ieri, poichè le cose che si dicono in un Parlamento non devono rimanere in aria, nelle regioni dell'astratto, ma ricevere una formale applicazione, io mi permetto di proporre alla Camera questa risoluzione:

« La Camera, tenuto conto delle circostanze topografiche assolutamente eccezionali del Canavese, riservati i diritti dei proprietari che si sono strettamente uniformati ai regolamenti attualmente in vigore, prende atto delle dichiarazioni fatte nella seduta di ieri dal Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

ARA. Desidererei sapere se l'onorevole ministro dell'interno accetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Corte. Mi riserverei di parlare dopo.

PRESIDENTE. Onorevole Corte, par quanto ho inteso, l'onorevole Pescatore si oppone alla risoluzione da lei proposta, ed allora si riaprirà la discussione. Ella ieri, come disse, è stato soddisfatto delle dichiarazioni del

Ministero; di queste si è poc'anzi manifestato pure soddisfatto l'onorevole Pescatore; mi pare dunque che, stando al regolamento, non vi sia argomento di ulteriore discussione relativamente a quest'interpellanza, e si debba procedere all'esame delle altre materie comprese nell'ordine del giorno.

CORTE. A me pare strano che l'onorevole Pescatore non voglia accettare quest'ordine del giorno. Che cosa dice quest'ordine del giorno? Prende atto delle cose state dichiarate ieri dal Ministero, nè più nè meno.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lo rileggerò.

« La Camera, tenuto conto delle circostanze topografiche assolutamente eccezionali del Canavese, riservati i diritti dei proprietari che si sono strettamente uniformati ai regolamenti attualmente in vigore, prende atto delle dichiarazioni fatte nella sedata di ieri dal Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

ARA. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARA. Per quanto si voglia stare strettamente alle espressioni usate nel regolamento, io non posso mettermi d'accordo coll'onorevole Pescatore, che basti una sua dichiarazione come interpellante onde impedire a qualsiasi deputato di prendere parte alla discussione. Quando si trattasse di una interpellanza, che equivalesse ad una specie d'interrogazione tra il deputato ed il Ministero, ammetto che possa bastare che il deputato dica di essere soddisfatto e la cosa sia terminata; ma quando si promuove una discussione, quando si propone un ordine del giorno che interessi la generalità dei cittadini, non possono nè devono i deputati starsene silenziosi unicamente come passivi

assistenti ad una specie di conversazione particolare tra l'interpellante ed il ministro.

E impossibile lo ammettere un'interpretazione così ristretta del regolamento. Dimodochè, dal momento che l'onorevole mio amico il deputato Corte ha proposto un ordine del giorno, io credo doggia essere permesso a me, che aveva il turno di parola, d'indicare semplicemente le conseguenze le quali dimanano dalla deliberazione qualunque siasi, che si prendesse dalla Camera, mettendo in evidenza il diritto che ha ogni cittadino in forza della legge. Ora, quando io dia questa spiegazione, sono persuaso che l'onorevole Pescatore vorrà acquietarsi a che venga accettato l'ordine del giorno stato proposto dall'onorevole Corte.

PESCATORE. Domando la parola per un appello al regolamento a mia volta.

PRESIDENTE. Ha la parola per un appello al regolamento.

PESCATORE. Il mio appello al regolamento è semplicissimo. Io aveva domandato la parola pel primo per dare all'onorevole Corte le ragioni che mi persuadono di rigettare nel modo il più formale ed assoluto il suo ordine del giorno. L'onorevole Ara chiese la parola per un appello al regolamento e l'ebbe; ma ora volendo entrare nel merito, io richiamo la priorità, ed entrando a spiegare le ragioni che l'onorevole Corte chiede, mi dispiace che io dovrò ripetere le cose da più alto.

CORTE. Io non ho spiegato il mio ordine del giorno.

PESCATORE. Bisogna parlarci chiaro, e questa volta entriamo in lizza a viso scoperto.

Ieri l'onorevole ministro fece una professione di principii, nella quale io sostanzialmente mi accordo; e con quella lealtà che lo distingue ha pure dichiarato

apertamente che egli, in presenza di una deliberazione del Consiglio provinciale di Torino, nella quale sono spiegati i motivi per stabilire una data distanza in riguardo alla regione canavesana, egli non andava più oltre; riconosceva che in questa materia l'apprezzamento sovrano spetta ai Consigli provinciali, e diceva che il Ministero non si sarebbe nemmeno permesso una inchiesta per sostituire all' apprezzamento del Consiglio provinciale l'apprezzamento di una Commissione, e, dopo il giudizio di una Commissione, il giudizio del Ministero medesimo. Conchiudeva quindi che allo stato delle cose il Ministero riteneva fin d'ora per giustificata e degna di essere approvata la deliberazione del Consiglio provinciale, per quanto riguarda la regione del Canavese.

Nasceva però una difficoltà, che direi estrinseca e di semplice procedura, ed è che lo stesso regolamento contiene un' altra disposizione riguardante un'altra parte della provincia, la quale disposizione per errori incorsi deve essere rimandata per nuova deliberazione allo stesso Consiglio. Il ministro dichiarava che egli intendeva sospendere l'approvazione di tutto il regolamento, finchè il Consiglio provinciale avesse corretto l'errore.

Che cosa aveva io sostanzialmente da opporre a questa determinazione del Ministero? Una sola obbiezione o, a meglio dire, un solo dubbio mi nasceva nella mente, cioè che occorressero nella nuova discussione dinanzi al Consiglio provinciale, e quindi nel Consiglio sanitario e nel Consiglio di Stato, occorressero, dico, tali dilazioni che, rimanendo il vecchio regolamento in vigore, alla prova del 1867 che riuscì così triste pel Canavese, ed alla prova del 1868 che riuscì esiziale e micidiale per il terzo della popolazione di quelle dis-

graziate regioni, si venisse di fatto ad aggiungere un terzo esperimento che recasse ancora desolazione e morti alle già decimate famiglie. Quindi io proponeva che, poichè sono distinte le deliberazioni del regolamento come sono distinte le località, il Ministero dovesse senz'altro approvare sin d'ora il regolamento, per quanto riguarda la regione canavesana, che è pure chiaramente designata nel regolamento provinciale, come racchiusa tra le Alpi e le due Dore ed il confine della provincia di Novara, salvo ad approvare l'altra parte del regolamento, quando questa gli giungesse riformata dal Consiglio provinciale Ebbene, nella conferenza tenuta questa mattina io debbo dichiarare che scorsi nel signor ministro dell'interno le più leali intenzioni; egli riconobbe per parte sua che potevano in effetto avvenire le dilazioni da me temute. Il Consiglio provinciale, invitato a correggere ed a modificare le distanze per ciò che riguarda le altre parti della provincia, vorrà per avventura assumere nuove informazioni, vorrà creare una Commissione d'inchiesta. Spesi in ciò parecchi mesi, il regolamento verrebbe davanti al Ministero, il quale debbe consultare i Consigli di sanità, poi il Consiglio di Stato.

Ora era evidente che intanto, rimanendo in vigore il vecchio regolamento, le concessioni non si potevano diniegare, e riesce affatto illusoria l'idea di concedere la coltivazione delle risaie per distruggerle poi. Egli è per questo che il ministro, il quale pensava unicamente alla questione di procedura, ma non intendeva punto di rinnovare per la terza volta la prova funesta di quel vecchio regolamento, lealmente mi dichiarò che egli non aveva nessuna difficoltà, poichè egli ritiene già giustificata pel Canavese la distanza assoluta di cinque chilometri; egli, dico, non aveva nessuna difficoltà, va-

lendosi appunto dell'articolo 7 del vecchio regolamento, di dare le disposizioni occorrenti perchè, in pendenza della pratica, fossero intanto sospese tutte le concessioni di coltivazione a risaie, nella regione canavesana, quale venne designata dal Consiglio provinciale di Torino.

Ora, che cosa propone l'ordine del giorno dell'onorevole Corte? Esso propone in primo luogo, che la Camera tenga conto unicamente *delle dichiarazioni fatte ieri* dal signor ministro dell'interno, nelle quali dichiarazioni veramente mancava quella d'oggi, che è pure di tanta importanza, relativa all'immediata sospensione delle concessioni. Non basta: l'onorevole Corte propone ancora che in pendenza della pratica, che non sarà forse terminata quest'anno, siano riservati i diritti dei proprietari i quali si sono uniformati al regolamento vecchio! Che cosa vuol dir questo? Vuol dire che non siano sospese le licenze, ma bensì mantenute.

Ora l'onorevole Corte si spieghi. Vuole egli che queste concessioni sieno mantenute, che siano conservati i diritti dei proprietari per tutte le parti della provincia, eccettuata però la regione canavesana quale venne circoscritta dal Consiglio provinciale? Ebbene, il suo ordine del giorno diventa affatto inutile, perchè il signor ministro ha dichiarato che egli si vale dell'articolo 7 del vecchio regolamento, dichiarante revocabili tutte le concessioni, per la sola regione canavesana, il che significa che per tutte le altre parti della provincia le licenze saranno mantenute.

Vuole egli all'incontro che sieno mantenute le concessioni, che sia mantenuto in vigore il vecchio regolamento anche per la regione canavesana? Allora lo dica apertamente; allora dica che, quantunque il regolamento nuovo riguardo al Canavese sia giustificato,

e sia degno di approvazione, tuttavia, poichè la fortuna vuole che sia rimandato al Consiglio provinciale per un'altra regione, egli creda che intanto si debba mantenere il vecchio regolamento, riconosciuto pestilenziale, micidiale per quella popolazioni. Ora veda la Camera se le paia accettabile una sì odiosa proposta. In una parola, la discussione rimase, l'onorevole Corte faccia le parti sue; io, dopo averlo sentito, mi riservo di fare le mie.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

CORTE. Se l'onorevole Pescatore mi avesse lasciato spiegare il senso della mia risoluzione, io sono certo che non avrebbe dette tutta le cose che ci ha fatte sentire. A che cosa tende la mia risoluzione? Tende a stabilire che le dichiarazioni fatte ieri...

PESCATORE. Ed oggi.

CORTE... e, se l'onorevole Pescatore lo desidera, anche quelle fatte oggi, convincono la Camera che, tenuto conto delle circostanze assolutamente eccezionali della provincia del Canavese, il signor ministro sia attualmente autorizzato a prendere un provvedimento il quale torna così restrittivo del diritto della proprietà; epperciò io ho detto: « riservati i diritti dei proprietari; » e spiegherò il perchè.

Ieri ho avuto l'onore di leggere alla Camera due sunti da cui risultava che lo stesso Consiglio provinciale di Torino ammetteva che nel Canavese, dove si erano fatte risaie, non solamente a centinaia, ma a migliaia, non ve ne erano che quattro le quali fossero fatte secondo il regolamento. Ora, chiunque può farsi capace..

PESCATORE. Domando la parola.

ALFIERI. Domando la parola.

CORTE... se le febbri siano state prodotte dalle mi-

gliaia di risaie fatte contro il regolamento, o dalle quattro fatte secondo il medesimo. Ciò posto, io, senza voler pronunziare in siffatta questione, siccome credo che i quattro proprietari i quali hanno fatto le risaie secondo il regolamento possano valersi di una facoltà che hanno tutti, quella cioè di valersi della giustizia ordinaria quando uno si crede leso ne' suoi diritti, mi sembrerebbe strano che la Camera non volesse ammettere che si riservino i diritti legali che gl'interessati credessero di poter accampare.

Detto questo, non ho bisogno di aggiungere altro per spiegare il voto da me proposto.

PESCATORE. Domando la parola; l'ho anzi già domandata.

PRESIDENTE. L'ha domandata prima di lei l'onorevole Ara, e gli accordo la facoltà di parlare.

ARA. Come membro del Consiglio provinciale di Torino, mi guarderò bene dal dire una parola che rifletta il merito della deliberazione dal medesimo presa. Tanto più io credo di usare questa delicatezza verso un Corpo, al quale mi onoro di appartenere, in quanto che, come vercellese, io non temo tanto le conseguenze delle risaie, e non divido l'opinione in merito del Consiglio.

Prego però la Camera di ritenere alcune circostanze di fatto.

A termini del regolamento prima in vigore, relativo alle risaie nella provincia di Torino, vi era l'obbligo ai proprietari di fare la dichiarazione dei campi che volevano mettere a riso con tutto il mese di dicembre. Siccome il regolamento nuovo non venne ancora approvato, nè rigettato dal ministro, i proprietari hanno rinnovato le loro dichiarazioni a termini del regolamento vigente. Il prefetto in certe circostanze ha cre-

duto di non ammettere le dichiarazioni, perchè era pendente la questione relativa al regolamento nuovo; quindi avvenne che alcuni proprietari hanno convenuto il prefetto dinanzi ai tribunali, ed il giudizio è pendente.

Ora, vuole la Camera pregiudicare i diritti di questi proprietari, che invocano il regolamento ancora attualmente in vigore? Vuole la Camera che il Ministero sospenda gli effetti di un regolamento, mentre vi è già un diritto acquisito? Signori, si tratta di una legge la quale fu votata dal Parlamento. Ora, potrà una parte sola del Parlamento dire al ministro che sospenda, pregiudicando il diritto dei terzi?

Io ho detto che non voglio trattare la questione di merito; però chiamo la vostra attenzione, o signori, sopra la vostra prerogativa, che non deve essere in alcun modo pregiudicata. Noi facciamo le leggi col Senato e col Re. I tre poteri soli fanno le leggi; ed i Consigli provinciali, e neppure un ramo solo del Parlamento, possono derogare a quello che facciamo; è necessario che vi si deroghi con un'altra legge.

Nei termini in cui è proposto, l'ordine del giorno Corte dice semplicemente: *Non pregiudicate i diritti dei terzi.*

Io anzi dirò di più: per me non ho timore di ciò che si faccia dalla Camera in danno dei terzi. Gl'interessi dei terzi non possono venir pregiudicati. Basta anzi questa dichiarazione fatta in Parlamento per paralizzare qualsiasi altra dichiarazione, quantunque fatta dal Ministero; perchè, quando c'è una legge che dà un diritto, sono i tribunali che debbono giudicare intorno a questo diritto.

Detto questo, io mi rimetto a quello che deciderà la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Mi permettano poche osservazioni.

La questione è troppo grave, e s'introdussero troppi equivoci.

È la seconda volta, signori, che l'onorevole Corte attribuisce i disastri del Canavese alla inosservanza di certe formalità. Oh! finalmente qui c'è bisogno di una spiegazione.

Io incontrerei una risponsabilità troppo grave in faccia al Canavese di cui assunsi la difesa, se io non dessi una risposta in proposito.

Ieri l'onorevole Corte faceva appello ad uno scritto della Commissione permanente contro alla risicoltura nel Canavese, ed è a quel documento che egli ha appoggiato la sua asserzione che la gran generalità delle risaie del Canavese fossero in contravvenzione al regolamento.

Che cosa, o signori, rappresenta questa Commissione?

La popolazioni, atterrite dalle stragi menate dalla infausta opera dei risicoltori, un bel giorno tennero una specie di *meeting*, e nominarono una Commissione che tutelasse i loro interessi, *la loro vita.*

Gli egregi uomini componenti la Commissione, sono altamente benemeriti del Canavese, perchè raccolsero tutti i documenti che poterono illuminare il Governo, e condurlo alla dichiarazione che io attualmente difendo. Ma questa Commissione, prendendo a scrivere anche memorie e rappresentanze, le scrisse in mezzo alla desolazione, allo squallore del paese, le scrisse al cospetto dei convogli funebri, che portavano ogni giorno numerose vittime ad impinguare i cimiteri sparsi nel

territorio! E vorreste meravigliarvi, che quegli egregi uomini siano per avventura caduti in qualche esagerazione, e che abbiano meno esattamente apprezzato certi documenti?

Sono questi i documenti che soli conosce e soli consulta nelle parti che crede utili alla sua tesi l'onorevole Corta?

Io vi confesserò, signori, ingenuamente che la Commissione del Canavese mandò anche a me quella sua rappresentanza; io la lessi, ne lodai lo stile splendido e caloroso; ma risposi che io non l'avrei presentata nè alla Camera, nè al Ministero, appunto perchè quello scritto non rappresentava certi punti nella loro fredda ed esattissima verità.

Adunque, se l'onorevole Corta è impegnato ad attribuire le sciagure del Canavese a certe contravvenzioni, all'inosservanza di certe formalità, agli deva prima di tutto consultare i documenti ufficiali; consulti egli la relazione della Commissione provinciale d'inchiesta, e vedrà quanto poca cosa fossero le vantate inosservanze; vedrà se quelle piccole contravvenzioni abbiano potuto desolare le popolazioni del Canavese.

Bisognerebbe, signori, perchè il supposto dell'onorevole Corte avesse fondamento, che un qualche Dio della mitologia, tenero troppo e sollecito dalle osservanze delle nostre discipline regolamentari, si fosse nascosto, non so in qual foresta, fosse salito non so su qual vetta e di là avesse, alla antica usanza, all'usanza di Omero, frecciate le popolazioni, per punirle delle contravvenzioni ai nostri regolamenti. (*Si ride*)

Signori, per conoscere la vera causa della pestilenza che devastò la regione canavesana, bisogna innanzi tutto considerarne le condizioni topografiche. Già lo dissi e lo ripeto: essa è chiusa allo in giro da tre

parti, ed è suddivisa ancora in regioni minori, chiuse pure allo intorno da poggi e colline che frastagliano in vari sensi la regione intiera. Ora tutti sanno che in tali regioni è impossibile, non può sussistere la risicoltura: *Non omnis fert omnia tellus.*

Io non ispregio, anzi approvo e lodo la risicoltura, ma in condizioni adattate, nelle vaste pianure in cui i miasmi sono dispersi dai venti.

Per conoscere le vere cause, bisogna inoltre consultare la storia.

Per più secoli la risicoltura tentò introdursi nella regione di cui parlo: nel XVII secolo, per concessione del principe, potè penetrarvi un momento; ma venne tosto sbandita, nè più vi rientrò sino ai tempi nostri. Egli è vero bensì che, quando nel 1851 il Parlamento subalpino votò una legge, la quale sanzionava tutti i fatti compiuti, pei quali la risicoltura aveva invaso il Vercellese, la Lomellina e il Novarese quasi senza più alcun limite di distanza, allora la risicoltura, incoraggiata forse dalla manifesta agevolezza legislativa e governativa, fece un nuovo tentativo per introdursi nel Canavese; furono poste a risaia alcune centinaia di iugeri, ma anche allora si manifestarono tosto danni simili ai presenti, ed anche allora il Governo provvide colla stessa energia con cui aveva provveduto nei secoli precedenti.

La Commissione provinciale d'inchiesta ha visitato nelle sue perlustrazioni tutti i villaggi del Canavese, tutte ad una ad una le risaie esplorandone le condizioni. E che cosa ha rilevato? Ha rilevato che molte risaie si erano stabilite senza la previa autorizzazione. Ma avvertite, o signori, che tutte quante, nessuna eccettuata, si trovarono alla distanza prescritta. E questa è pure la condizione essenziale.

Voce a destra. No, no!

PESCATORE. Tutte le distanze prescritte dal regolamento furono osservate. Ebbene, che cosa importa all'igiene, e alla salubrità dell'aria, che le risaie, le quali domandate in tempo opportuno sarebbero certamente state concesse, perchè circondata da altre cbog ià, erano state accordate, che cosa, domando io, importa all'igiene, che la formalità della previa autorizzazione del municipio e del prefetto sia stata trasgredita, di quella autorizzazione che domandata non poteva negarsi?

Eliminato questo primo genere d'inosservanze, siccome affatto insignificante, dirò essere falsa insinuazione quella che pur si tentò accusando in molte risaie una pretesa insufficienza di presa d'acqua. Nel Canavese abbondano i canali, abbondano le acque, e sono precisamente gli affittuari di questi canali che sobillano i poveri contadini, che allettano quei piccoli proprietari per vendere loro a caro prezzo l'acqua, e pur troppo li trarranno in breve tempo a rovina. Abbondano, ripeto, le acque, abbiamo torrenti e riviere; abbiamo due canali artificiali che non so quanti altri li possano pareggiare nel resto d'Italia. Dunque la forza d'acqua c'è per tutte le risaie.

Ma la Commissione provinciale d'inchiesta ha rilevato che nei giorni della visita alcune risaie erano messe a secco. Ma che? E non sapete voi che nelle coltivazione delle risaie in certe occasioni il proprietario le deve mettere a secco? Questo è noto a tutto il mondo. Dunque, se quelle risaie erano a secco non lo erano per mancanza d'acqua, ma per i bisogni di quella coltivazione.

In altre risaie si riconobbe che il movimento continuo dell'acqua era appena sensibile. Ma non sappiamo noi che è questa la legge della riscoltura, che il movi-

mento dell'acqua deve essere lentissimo, perchè la risicoltura ha bisogno d'acqua tiepida, e non d'acqua rapidamente fluente, che allora sarebbe gelida? Il moto lento dell'acqua è condizione necessaria della risicoltura e non si può impedire da nessun regolamento, che il *così detto* deflusso continuo sia appena percettibile. Cessata dunque di accusare la risaie di contravvenzione al regolamento per questo riguardo.

E poi che importanza ha questo continuo deflusso, così detto, questo lento moto dell'acqua? Per me, dopo avere consultato anche gli scritti dei medici, mi credo in condizione di asserire che l'importanza è minima.

Infatti, se la differenza tra un moto lentissimo ed un'acqua stagnante, è minima, se la diversità degli effetti deve corrispondere in proporzione alla diversità delle cause, parmi evidentissimo che la differenza dei perniciosi effetti di una palude in lentissimo e appena sensibile moto, e di una palude perfettamente stagnante, la differenza, dico, degli effetti, debba anche essa riuscire quasi impercettibile. Si potrebbe dimostrare che, a qualunque causa si debba attribuire la malaria (effetto necessario a distanza indefinita della coltivazione a risaie), potrei, dissi, dimostrare che tale effetto, o si voglia prodotto per evaporazione, o per effluvii della natura acquatica delle piante di riso, o pure per emanazioni delle materie che si scompongono in seno alle acque, il medesimo effetto si produce, naturalmente, pressochè colla medesima intensità, non ostante il lentissimo deflusso. Gli è evidente, signori, che questo vostro così vantato deflusso sempre impercettibile, non impedisce punto, e non diminuisce nemmeno nè la evaporazione, nè gli effluvi dalle piante acquati-

che, nè la pestifera emanazioni dalla materie decomposte, corrotte, putrefatte.

Forse io mi sono troppo dilungato; ma era per me una necessità, uno stretto dovere in riguardo al Canavese, mio alto cliente in questa difesa, di esporre brevemente le fatteri considerazioni, onde eliminare, una volta per sempre, e dissipare quella sognate causa a cui si tenta di attribuire, col triste scopo di perpetuarla, la pestilenza che infesta il mio povero e caro paese.

Signori, gli è questo il sistema perpetuo dei proprietari risicoltori; essi portano innanzi una teoria quanto ardita, altrettanto falsa. Noi abbiamo (ci dicono) il diritto di coltivare a modo nostro la nostra proprietà, finchè non sia avidentemente provato che il fatto nostro nuoce alla salute pubblica. Ebbene, muore la popolazione nel 1867: questo non prova nulla; sarà stato un residuo del colèra; muore nel 1868: questa non è ancora una prova; sarà stato l'effetto di contravvenzioni ai regolamenti. E se si rinnovasse il pestifero sperimento ancora nel 1869, e la morte mietesse ancora migliaia di vittime, vedreste, signori, che, a detta dei risicoltori, mancherebbe ancora la prova.

Io credo, che i risicoltori partono da un principio radicalmente erroneo; le popolazioni non hanno punto l'obbligo di provare che noccia; sta invece a tutto carico dei risicoltori l'obbligo di provare che il fatto loro non noccia. Udite! Vi ha nel mondo una grande, un'immensa proprietà, la più preziosa, la più necessaria, la più vitale di tutte, proprietà comune, indivisa e indivisibile. Questa proprietà è l'aria che la popolazioni respirano: *aer naturali jure communis*. Questa proprietà, nessuno ha il diritto di corromperla, quantunque per corromperla si valga di mezzi propri, e

quantunque lo scopo sia un guadagno particolare di chi la guesta, impaludando le acque in una vasta estensione di territorio.

Le popolazioni hanno anch'esse un diritto di proprietà; quando esse la difendono, quando esse imbiscono a chicchessia di corromperle, d'immettervi un torrente di effluvi pestiferi, non hanno il carico di dare veruna prova: *habent intentionem fundatam in jure dominii*, nè più ne meno, come gli stessi proprietari avrebbero il loro intento fondato nel diritto di proprietà (senza obbligo di dare verun'altra prova) contro chi si attentasse d'immettere un torrente nei loro vasti poderi. Adunque i risicoltori diano essi la prova evidente, assoluta, irrefragabile, che il loro fatto in date condizioni non danneggia le popolazioni: nel dubbio, se sussiste un pericolo qualunque, al difetto delle prova, che sta a loro carico, potrà supplire il consenso delle popolazioni, quel consenso che appunto si esige dalla nostra legge, consenso che si presta, che si dichiara dai legittimi rappresentanti delle popolazioni dei singoli territori.

Le popolazioni sono responsabili della loro vita, della loro salute, come dei loro interessi economici: esse giudicano liberamente, e dispongono delle loro sorti, e così pure fa l'individuo. Ma chi oserebbe costringere l'individuo a cercare fortuna in un lavoro, nelle miniere, per esempio, in una impresa qualunque che comprometta la sua vita? Lo può fare, sì, l'individuo sotto la sua responsabilità morale, ma niun potere al mondo ha diritto di forzarlo.

Ebbene, anche le popolazioni dei singoli territori tengono dalla legge di tutte le leggi, dalla legge morale, la medesima risponsabilità, la medesima libertà. La legge nostra ha pur proclamato questa libertà, to-

gliendo gli antichi divieti, le prische tutele del potere centrale; ma è la libertà delle popolazioni, la libertà provinciale, non la libertà dell'individuo di disporre della proprietà comune, l'aria, e corrompendola per suo particolare profitto compromettere le sorti, la salute, la vita di un'intera regione.

Perdonatemi, signori, questa digressione. Ora ritorno alla risoluzione proposta dall'onorevole Corte

PANATTONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Egli vuole riservati i diritti dei proprietari che possano far valere per avventura davanti all'autorità giudiziaria. Per me, persuaso che non ne hanno nessuno, se vuole quella riserva, io non farò nessuna difficoltà. Ma egli ha pur dichiarato di volere un'altra cosa: egli vuole che i quattro grandi proprietari (che però non ha nominato), i quali hanno coltivato le risaie nella regione del Canavese...

CORTE. Domando la parola

PESCATORE. cioè in quella regione che è situata tra le Alpi e le due Dore, abbiano ancora diritto di continuare in questa coltivazione.

Egli non vuole dunque la provvidenza promessa dal ministro dell'interno, il quale ha dichiarato che darà le disposizioni necessarie perchè in quella zona siano sospese tutte le concessioni, e così anche la concessione di cui godevano prima i quattro grandi proprietari. Ora, io mi oppongo virilmente a questa limitazione dell'onorevole Corte E sapete perchè? Perchè fatta la concessione ai grandi proprietari, bisogna farla anche ai piccoli, e così rinnoveremo il funesto esperimento.

La prova di questo l'abbiamo in quanto già avvenne nell'anno scorso: riconosciuti i disastri, l'autorità pre-

fettizia aveva pur decretato la distruzione delle risaie, ma aveva eccettuato le risaie dei grandi proprietari. Ebbene, la popolazione intera si sollevò contro questa disposizione, un grido universale si sollevò dicendo, o tutti o nessuno. E così succederebbe ancora nel nuovo tentativo che si farebbe.

Per queste considerazioni io respingo affatto l'ordine del giorno dell'onorevole Corte.

MINISTRO PER L'INTERNO. Veramente, dopo tutte le dichiarazioni che feci ieri e questa mattina alla Camera, e dopo quelle particolari fatte all'onorevole Pescatore, di cui ha data precisa cognizione alla Camera, io non saprei dove trovare nuove dichiarazioni e nuove frasi per calmare i sospetti dell'onorevole Pescatore.

PESCATORE. No, no!

MINISTRO PER L'INTERNO. Perdoni, egli teme che si voglia con limitazioni, od in altro modo...

PESCATORE. Ma io non ho elevati sospetti.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Pescatore.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io assicuro di nuovo l'onorevole Pescatore e la Camera essere mia intenzione di sospendere le licenze di coltivare il riso, finchè questa questione non sia perfettamente risolta, in quelle parti della provincia di Torino da lui indicate, nelle quali si verificarono i danni per la pubblica salute. Nè si tratta di limitazione, nè di grossi, nè di piccoli proprietari. Ciò che premeva al Governo si era che la legge fosse rigorosamente applicata, ma che non si eccedesse nell'applicarla. Ciò che premeva all'onorevole Pescatore era che nel Canavese, dove i danni si verificarono nei due anni precedenti, non avessero a verificarsi ancora in quest'anno. Ma lo scopo cui mira l'onorevole Pescatore è perfettamente raggiunto colla sospensione delle licenze.

Ora l'onorevole Corte, temendo che le dichiarazioni fatte dal Ministero possano riuscire a danno dei diritti acquisiti dai proprietari, ha proposto una risoluzione, mercè la quale vuole salvi questi diritti.

Ora mi permetta l'onorevole Pescatore che io gli dica che non so vedere come egli trovi tante difficoltà ad accettare questa risoluzione. I diritti acquisiti o vi sono, o non vi sono: se vi sono, i tribunali dovranno riconoscerli; se non vi sono, una dichiarazione della Camera non può essere di alcun effetto. Una dichiarazione di questa fatta non dà, nè toglie valore ai diritti che possono avere i proprietari.

Con questa spiegazione credo di aver tolti tutti i dubbi che possano nascere nell'animo di alcuni, e prego l'onorevole Pescatore di desistere dalla sua opposizione, la quale porterebbe in lungo questa discussione, che davvero mi pare non abbia più significato di sorta.

Per parte mia dichiaro che accetto la risoluzione proposta dall'onorevole Corte.

CORTE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Panattoni per una mozione d'ordine; ma, se egli acconsenta che l'onorevole Corte faccia prima la sua dichiarazione, io spero che con essa la discussione sarà finita più presto.

PANATTONI. Io non desidero che la fine di questa discussione.

CADOLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

CORTE. Io darò una spiegazione che, a mio credere, risolverà la questione.

In seguito alle cose esposte dall'onorevole mio amico Ara, il quale essendo uomo di legge e assai più competente di me in quella materia, ed avendomi egli espresso la sue intiera convinzione che con qualunque votazione della Camera non sarebbero mai in nessun modo pregiudicati i diritti dei terzi, io toglierò dal mio ordine del giorno quella parte, e lo modificherò dicendo che eccetto le dichiarazioni del ministro, senza far distinzione tra quelle di ieri e quelle d'oggi.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Corte sarebbe ora così formolata:

« La Camera, tenuto conto delle circostanze assolutamente topografiche eccezionali del Canavese, prende atto delle dichiarazioni del ministro, e passa all'ordine del giorno. »

PESCATORE. Lo accetto ancor io.

PRESIDENTE. Sono state inviate al banco della Presidenza altre proposte.

PANATTONI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. È stato già proposto dall'onorevole Alfieri; ora vi si aggiunge l'onorevole Panattoni.

L'onorevole Di Sambuy propone quest'altro ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro dell'interno, passa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice essendo il più lato, ha la preferenza.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Riflessione.

L'accordo intervenuto tra il ministro e il deputato Pescatore sulla interpellanza propria di quest'ultimo sussista da sè e non poteva dar luogo a veruna deliberazione della Camera a termini dall'articolo 68 del regolamento interno. Il deputato Corte tentò d'impugnare l'accordo, ma la sua proposta, attenuata in seguito da lui medesimo, a poi riprodotta in altre parole dal deputato Sambuy, fu eliminata dalla Camera coll'adezione dell'ordine del giorno puro e semplice. Resta dunque in pieno vigore l'accordo.

Che il difensore del Canavese abbia egli pure fatto delle proposte sopra le quali la Camera sia passata all'ordine del giorno sarebbe una vera menzogna. Il difensore del Canavese, nella seconda tornata, non fece altro che annunziare l'accordo intervenuto, e difenderlo contro chi tentò inutilmente d'impugnarlo e d'indebolirlo